

[LEGGE 13 aprile 2017, n. 46](#) - conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13](#), recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.

È stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 13\2017 in tema di immigrazione.

In sede di conversione le maggiori modifiche hanno interessato il processo dinanzi al giudice ordinario, in specie al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea

Rispetto alle già segnalate norme di rilievo di interesse per il processo amministrativo, emerge la seguente ulteriore novità.

Sub articolo 3, che nell’individuare la competenza delle neo istituite sezioni specializzate, introduceva una novità rilevante dal punto di vista processuale, cioè una clausola di spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione sempre in favore del giudice ordinario (comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”), ora al comma 2 estende la competenza delle sezioni specializzate per le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.

Restano immutate le ulteriori due norme già segnalate.

L’articolo 15 che, fra l’altro, novella l’art. 135 cod. proc. amm.: “dopo la lettera q-quater), è inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)»”.

In particolare, la nuova specifica competenza del Tar capitolino in relazione all’ipotesi della lett. b) dell’art. predetto si ricollega alla competenza ad adottare la decisione di segnalazione Schengen di cui all’art. 24 stesso affidata ad un’autorità statale centrale, il direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'art. 12, c. 3, l. n. 124 del 2007.

L’articolo 16 che novella l’art. 119 cod. proc. amm.: “dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente: «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»”.

In particolare la norma prevede un nuovo caso di applicazione del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., in relazione ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 11, del c.d. Testo unico n. 286/1998 e quelli adottati ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 144 del 2005. Nel primo caso si tratta delle espulsioni per ragioni di ordine pubblico disposta dal Ministro dell'interno. Nel secondo caso dell'ipotesi di espulsione ministeriale, o prefettizia su delega del Ministro, che viene disposta per ragioni di ordine pubblico in relazione a sospetti di terrorismo, anche internazionale.

Alla luce delle nuove regole è ipotizzabile uno schema di riparto di giurisdizione in materia nei termini seguenti:

1. Visto: G.A;
2. Permesso soggiorno (carta soggiorno, lungo periodo e titoli analoghi): G.O., per tutti i permessi che attengono ai minori, unità familiare, asilo, protezione internazionale e umanitaria: G.A. per tutto il resto;
3. Allontanamento: G.O. tranne che per l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che va al G.A.;
4. Espulsione: al G.O. tranne che per l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che va al G.A.;
5. Rifiuto di ingresso nell'area Shengen per contrasto terrorismo: G.A.;
6. Cittadini UE: G.O. tranne i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che rimangono al G.A.;
7. Cittadini extra UE: il contenzioso è ripartito in base alla causale del provvedimento (nn. 2, 4 e 5);
8. Apolidi: al G.O. per lo status, per il resto valgono le regole di riparto dei cittadini extra comunitari (nn. 2, 4 e 5).